

COMUNE DI ARDEA

(Prov. di Roma)

REP 5159

**CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI  
FARMACI, PARAFARMACI E DI ALTRI GENERI VENDIBILI  
NELLE FARMACIE COMUNALI DI ARDEA.**

L'anno duemilaquattordici e, addì venticinque del mese di settembre, in Ardea e nella residenza comunale,  
avanti a me Dott.ssa Marina INCHESS in qualità di Segretario Generale del comune di Ardea autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si sono costituiti:

Da una parte:

- Il Dott. Cosimo MAZZONE nella sua qualità di Dirigente della III<sup>^</sup> Area in nome e nell'interesse del Comune di Ardea e nell'interesse del quale agisce, codice fiscale 80108730583 – Partita I.V.A 02300511009 di seguito nel presente atto denominato semplicemente **”Comune“**;

E dall'altra:

- Il Sig. Renato DE FALCO nato a Napoli il 25/8/1949 C.F. DFLRNT49M25F839P in qualità di Amministratore Unico e, quindi, di rappresentante della ditta FARVIMA MEDICINALI spa con sede in via Napoli 220 – 80025 – Calandrino (NA) iscritta presso il Registro delle Imprese di Napoli con numero REA 227649 P.IVA e C.F. e n. iscrizione 00292250636 che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola, di seguito nel presente atto denominata semplicemente **”Aggiudicatario“**.

**PREMESSO**

**Che** con determinazione dirigenziale n. 20/2014 si procedeva all'avvio della procedura per l'affidamento mediante cottimo fiduciario per la fornitura di farmaci per le farmacie comunali;

**Che** con determinazione n. 29/2014 è stato aggiudicato provvisoriamente alla ditta FARVIMA MEDICINALI spa l'appalto di cui sopra;

**Che** con determinazione dirigenziale n. 39/2014 è stato aggiudicato definitivamente l'appalto alla Ditta FARVIMA MEDICINALI spa con sede in Calandrini (NA) via Napoli n. 220 – 80025 - per la fornitura dei farmaci alle farmacie comunali;

**Art.1 Oggetto del contratto.**

Oggetto del presente contratto è la fornitura senza vincolo di esclusiva di farmaci (etici, SOP, OTC, galenici industriali, stupefacenti di cui al DPR 309/90 e alla l. 49/2006, veterinari, omeopatici, fitoterapici, materie prime per le preparazioni magistrali) parafarmaci e di ogni altro prodotto necessario per il normale approvvigionamento delle farmacie comunali di Ardea.

La fornitura avrà la composizione percentuale come da tabella art. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Tutti i prodotti forniti dovranno rispondere alle norme vigenti nel territorio italiano.

Le ubicazioni delle farmacie comunali presso le quali dovrà essere consegnata la fornitura sono :

Farmacia comunale n. 1 – v.le San Lorenzo 139 – 00040 Ardea (RM);

Farmacia comunale n. 2 – v.le Nuova Florida 111 – 00040 Ardea (RM);

La fornitura è assegnata ad un unico lotto.

### **Art. 2 - Capitolato speciale d'appalto**

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, che le parti dichiarano di conoscere e di aver sottoscritto per approvazione ed integrale accettazione dello stesso con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, e che qui si intende integralmente riportato e trascritto, anche se non materialmente allegato, ma depositato agli atti del fascicolo del presente contratto.

### **Art. 3 – Importo dell'Appalto.**

L'ammontare del presente contratto è previsto in €200.000,00 complessivi iva esclusa.

Il valore sopra citato è da considerarsi indicativo, pertanto la predetta spesa non impegna il Comune in nessun modo, potendo la stessa, in rapporto all'andamento del mercato, subire un incremento o decremento anche in relazione a nuove disposizioni legislative rilevanti per il settore.

Per il mancato raggiungimento del valore sopra indicato nulla sarà dovuto a titolo di risarcimento all'Aggiudicatario.

### **Art. 4 – Durata del contratto.**

Il contratto avrà durata di mesi 3 **dal 01/7/2014 al 30/9/2014** e cesserà alla

scadenza senza necessità di preventiva disdetta da parte del Comune di Ardea, salvo che dovesse verificarsi la vendita a terzi soggettivi entrambe le farmacie comunali, evento al cui verificarsi si determinerà la cessazione immediata del presente contratto, senza che nulla sia dovuto, ad alcun titolo, dal Comune di Ardea all'aggiudicatario.

**Art. 5 – Modalità di fornitura e servizi.**

All'Aggiudicatario è richiesto di dare inizio alla fornitura anche nelle more della stipulazione del contratto, dopo l'avvenuta comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, nel pieno rispetto delle disposizioni recate in materia dal D.lgs 163/2006.

Per quanto non espressamente riportato si manda all'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto.

**Art. 6 – Pagamenti.**

Ai fini della fatturazione, il prezzo applicato, cos' come determinato dall'art. 5 del Capitolato, sarà quello vigente all'epoca di ogni singolo ordine. Le forniture saranno verificate per la regolarità dell'esecuzione da parte dei direttori delle farmacie.

Il saldo delle forniture sarà effettuato in un'unica soluzione a 60 gg estratto conto chiusura mensile, previa liquidazione tecnica da parte del competente servizio del comune di Ardea.

Il pagamento delle forniture e dei servizi verrà eseguito mediante accredito sul C/C bancario dell'Aggiudicatario i cui estremi e coordinate dovranno

essere indicati sulle fatture.

**Art. 7 - Dichiarazione di cui alla L. n. 136/2010 rubricata “Piano**

**straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di  
normativa antimafia”**

In attuazione degli obblighi previsti dalla L. n. 136/2010 l'appaltatore dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in oggetto.

Le parti danno atto che le transazioni del presente contratto dovranno transitare solo ed esclusivamente per mezzo di banche ovvero della società Poste italiane s.p.a.

Le parti riconoscono che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

In attuazione degli obblighi previsti dalla L. n. 136/2010 l'appaltatore dichiara inoltre che in ogni contratto di subappalto o subcontratto inerente il presente rapporto negoziale conterrà, a pena di nullità, una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.

Ai fini del presente atto il conto dedicato è il seguente: IBAN IT33Q0616002809000019035C00 Cassa di Risparmio Firenze Ag. 9;

E' autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o in saldo per la Ditta FARVIMA MEDICINALI srl il Sig. Renato

**De Falco – Amministratore Unico** - al quale potranno essere effettuati i pagamenti relativi al presente contratto con esonero dell'Amministrazione, da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ai pagamenti suddetti.

**Art. 8 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva**

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha costituito, ai sensi dell'art. 113, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 101 del D.P.R. n. 554/1999, cauzione definitiva di euro 10.00000, a mezzo polizza fideiussoria n. CE77/14/09/0240 in data 10/9/2014 stipulata con la società Confidi Centrale.

La suddetta cauzione sarà progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006. La suddetta cauzione sarà svincolata automaticamente alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione del servizio.

**Art. 9 - Inadempimenti.**

In caso di mancata consegna totale o parziale dei prodotti, o di mancata corrispondenza degli stessi ai requisiti richiesti, le farmacie comunali potranno approvvigionarsi, a loro insindacabile giudizio, presso altra ditta addebitando all'Aggiudicatario l'eventuale maggior prezzo sostenuto, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti.

## **Art. 10 – Penalità**

Nel caso in cui la consegna venga effettuata con un ritardo superiore ad un'ora, non giustificato da cause di forza maggiore, rispetto ai termini stabiliti, il Comune, tramite il competente servizio, potrà irrogare una penale corrispondente al 5% del valore globale dell'ordine oggetto della contestazione con un minimo di € 100,00;

nel caso in cui tale ritardo sia superiore alla giornata lavorativa, potrà essere irrogata una penalità corrispondente al 20% del valore globale dell'ordine oggetto della contestazione, con un minimo di € 300,00;

nel caso di inadempienze alle modalità e termini di prestazione della fornitura e dei servizi connessi di cui all'art. 5 del capitolato, potrà essere irrogata una penale pari ad € 250,00 per ogni inadempienza.

Le penalità di cui sopra vengono applicate previa contestazione scritta da parte del Direttore di ogni singola farmacia.

Decorsi i 5 gg dal ricevimento della contestazione, senza che l'Aggiudicatario abbia prodotto giustificazioni scritte accolte favorevolmente dal Comune, le penalità si intendono accettate.

Per il rimborso delle spese, la refusione dei danni e il pagamento delle penali, il Comune di Ardea potrà alternativamente procedere mediante trattenuta sui crediti dell'Aggiudicatario per consegne già effettuate o avvalendosi della garanzia di esecuzione di cui all'art. 10 del capitolato, che in tal caso dovrà essere immediatamente integrata.

**Art. 11 – Clausola risolutiva espressa.**

Oltre a quanto previsto dal capitolato Speciale d'appalto e dall'art. 1453 del c.c. in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo di risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., le seguenti ipotesi:

mancata effettuazione dei servizi previsti dal Capitolato;

consegna di medicinali scaduti;

ripetuti ritardi nella consegna;

superamento su base mensile, della percentuale del 20% di prodotti

mancanti che comporti danni economici o difficoltà organizzative per il

Comune;

apertura di una procedura concorsuale a carico dell'aggiudicatario;

messa in liquidazione o in altri casi di cessazione di attività

dell'aggiudicatario;

frode e grave negligenza nell'adempimento degli obblighi

contrattuali;

gravi e ripetuti ritardi nelle consegne dei prodotti non dovuti a causa

di forza maggiore;

gravi e ripetute difformità di prodotti forniti rispetto a quanto

ordinato.

Per quanto non riportato si rimanda all'art. 9 del capitolato speciale d'appalto.



**Art. 12 - Divieto di cessione del contratto**

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità dell'atto di cessione.

**Art. 13 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale**

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposta di bollo, imposta di registro, tasse di segreteria ecc.) sono a totale ed esclusivo carico dell'appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

**Art - 14 Trattamento dei dati personali**

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" la Stazione appaltante informa l'appaltatore che "titolare" del trattamento dei dati raccolti è il Comune di ... e che, relativamente agli adempimenti inerenti al presente contratto, "responsabile" del suddetto trattamento sono i responsabili dei servizi interessati.

Richiesto, io Segretario rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione come di seguito lo sottoscrivono.

Questo atto consta di n. 9 pagine intere, oltre quanto di questa e viene firmato così come segue:

Per il Comune di Ardea – Il Dirigente Area III<sup>^</sup>

f.to Dott. Cosimo Mazzone

Per FARVIMA MEDICINALI spa

f.to Sig. Renato De Falco

Il Segretario Generale

f.to Dott.ssa Marina Inches